



Bruxelles, 21 dicembre 2022
(OR. en)

16325/22

ECOFIN 1373
FIN 1382
COEST 938
RELEX 1768
NIS 41
UEM 359

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 9702 final
Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19.12.2022 che istituisce il quadro per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'UE per l'anno 2023 nel quadro della strategia di finanziamento diversificata

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 9702 final.

All.: C(2022) 9702 final



Bruxelles, 19.12.2022
C(2022) 9702 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2022

che istituisce il quadro per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'UE per l'anno 2023 nel quadro della strategia di finanziamento diversificata

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2022

che istituisce il quadro per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'UE per l'anno 2023 nel quadro della strategia di finanziamento diversificata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹, in particolare l'articolo 220 bis,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom², in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)³, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 della decisione di esecuzione C(2022) 9700 della Commissione⁴ dispone l'adozione di una decisione quadro sull'assunzione di prestiti che fissi i limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e per quelle di gestione del debito, attuate mediante la strategia di finanziamento diversificata istituita in conformità all'articolo 220 bis del regolamento 2018/1046, validi per il periodo di un anno civile. È pertanto necessario adottare una decisione quadro sull'assunzione di prestiti per il 2023.
- (2) La decisione di esecuzione C(2022) 9700 della Commissione stabilisce una strategia di finanziamento diversificata quale strumento per finanziare i programmi di assistenza finanziaria e le assunzioni di prestiti autorizzate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Essa dispone che gli strumenti di assunzione di prestiti della strategia di finanziamento diversificata includano una combinazione di obbligazioni a lungo termine e di strumenti di finanziamento a breve termine quali buoni dell'UE o linee di credito. Le operazioni di assunzione di prestiti

¹ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

² GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

³ GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1.

⁴ Decisione di esecuzione C(2022) 9700 della Commissione che stabilisce le disposizioni per l'amministrazione e l'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti.

saranno quindi strutturate come aste, operazioni sindacate, collocamenti privati, in funzione del formato più opportuno date le dimensioni e la natura dell'operazione.

- (3) È necessario stabilire i limiti massimi delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito in modo da permettere alla Commissione di attuare le operazioni di assunzione di debiti e gestione del debito. È necessario stabilire i limiti delle operazioni di assunzione di prestiti al fine di delimitare chiaramente l'importo dei finanziamenti a lungo e a breve termine. In particolare è necessario garantire che il volume delle operazioni da effettuare sia allineato con le erogazioni previste per i programmi pertinenti. Tale allineamento è importante per evitare casi di mancata disponibilità tempestiva dei fondi o situazioni di accumulo di grandi disponibilità di fondi in eccesso con ampio anticipo rispetto alle erogazioni.
- (4) È pertanto necessario fissare un intervallo di valori per gli importi massimi dei finanziamenti a lungo e a breve termine, la scadenza media dei finanziamenti a lungo termine dell'Unione e un importo limite per emissione.
- (5) Il fabbisogno di finanziamento dovrebbe essere soddisfatto, nel corso del tempo, mediante l'emissione di strumenti di finanziamento a lungo termine. L'importo massimo dei finanziamenti a lungo termine per l'anno 2023 dovrebbe essere basato sugli importi comunicati dagli ordinatori di programma alla direzione generale del Bilancio come da articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione C(2022) 9700. Gli importi massimi stabiliti dalla presente decisione rispecchiano le informazioni più recenti disponibili al momento della sua adozione.
- (6) Il fabbisogno di finanziamento dipende dal calendario delle erogazioni a norma del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Inoltre il regolamento (UE) 2022/2463 autorizza l'Unione a erogare all'Ucraina, nel corso del 2023, fino a 18 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a condizioni estremamente favorevoli. L'UE raccoglierà tale importo, che è inserito nel fabbisogno di finanziamento per l'anno 2023, mediante l'emissione di debito.
- (7) Nel 2023 le risorse da raccogliere per le erogazioni agli Stati membri a norma del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno stabilite in base alla valutazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nei piani nazionali. Gli importi esatti e la tempistica precisa delle erogazioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza agli Stati membri a titolo di NextGenerationEU saranno pertanto non completamente prevedibili. Ciò comporterà un certo grado di incertezza quanto alla ripartizione delle erogazioni nel 2023 e potrebbe influire sul totale annuale complessivo delle erogazioni previste.
- (8) Il 18 maggio 2022 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza per inserirvi capitoli dedicati al piano REPowerEU mirante alla graduale eliminazione della dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi. Gli importi da erogare in qualità di prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel corso del 2023 possono quindi essere aumentati per consentire l'erogazione agli Stati membri di prestiti destinati a investimenti per la diversificazione energetica all'insegna dell'iniziativa REPowerEU, anche per l'eventuale prefinanziamento di pagamenti. Al momento dell'adozione della presente decisione tale programma si trova nella fase finale di adozione da parte

⁵ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

dell'autorità legislativa. Nel contesto dell'iniziativa REPowerEU, e condizionatamente all'adozione della versione finale del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato, le sovvenzioni e i prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbero prevedere anch'essi un prefinanziamento, incrementando in tal caso il fabbisogno di finanziamento al di là delle previsioni della presente decisione. Di conseguenza, potrebbe essere necessario modificare gli importi massimi stabiliti dalla presente decisione in base al regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato a seguito dell'iniziativa REPowerEU e all'eventuale fabbisogno di finanziamento che ne deriverebbe.

- (9) È pertanto opportuno fissare l'importo dei finanziamenti a lungo termine entro il limite di 170 miliardi di EUR, in modo che rifletta le previsioni attuali degli importi da erogare agli Stati membri per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del finanziamento NGEU programmato per le politiche dell'Unione come previsto dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio⁶ e dal sostegno all'Ucraina recentemente convenuto con il regolamento (UE) 2022/2463. Poiché l'erogazione all'Ucraina è soggetta a condizioni, tra le quali l'entrata in vigore di un accordo di prestito, è opportuno sospendere temporaneamente l'importo corrispondente.
- (10) Oltre all'emissione di obbligazioni a lungo termine, la decisione di esecuzione C(2022) 9700 prevede anche l'emissione di strumenti di finanziamento a breve termine al fine di assicurare flessibilità alla gestione della capacità di finanziamento dell'UE.
- (11) I finanziamenti a breve termine dovrebbero essere organizzati in modo da poter svolgere un ruolo prezioso ai fini di una gestione prudente della liquidità, permettendo alla Commissione di far fronte a tutti gli impegni di erogazione tempestivamente e in modo efficiente sotto il profilo dei costi. L'emissione di titoli a breve termine e la capacità di avvalersi di strumenti garantiti e non garantiti del mercato monetario dovrebbero inoltre, se del caso, costituire un'interessante alternativa temporanea alle operazioni di finanziamento a lungo termine quando le condizioni di mercato sono meno favorevoli all'emissione di obbligazioni. L'esposizione massima dei finanziamenti a breve termine dovrebbe essere basata sull'entità della prevista riserva di liquidità necessaria per migliorare la capacità di far fronte a tutti i pagamenti in maniera regolare e continuativa. In base a una valutazione prudente del fabbisogno di liquidità, che potrebbe essere più elevato nelle fasi iniziali del finanziamento, sarebbe opportuno fissare un limite massimo di 60 miliardi di EUR per i finanziamenti a breve termine, anche nell'ipotesi di condizioni di mercato sfavorevoli.
- (12) La decisione di esecuzione C(2022) 9700 dispone che la Commissione stabilisca l'esposizione massima per ciascuna emissione tenendo conto del rischio di concentrazione alla scadenza. Detto limite è necessario per contribuire a evitare la concentrazione eccessiva di strumenti di debito in scadenza in uno specifico momento futuro, che metterebbe a dura prova la capacità del bilancio dell'UE di rimborsare il debito. Si tratta pertanto di un parametro importante per la programmazione del rimborso regolare e continuativo del debito dell'UE nel corso del tempo. Allo stesso tempo, al fine di favorire la buona accoglienza delle operazioni di finanziamento a lungo termine della Commissione, la durata massima di ciascuna emissione dovrebbe essere sufficientemente lunga da favorire la liquidità dei titoli di debito dell'Unione, il

⁶ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

che permette emissioni al minor costo possibile in quanto risponde all'interesse di un maggior numero di investitori.

- (13) È pertanto opportuno stabilire per ciascuna emissione un importo massimo di 20 miliardi di EUR, basato su uno scenario sufficientemente prudente di raccolta dell'importo totale di 170 miliardi di EUR.
- (14) La scadenza media massima degli strumenti di finanziamento a lungo termine dovrebbe garantire all'attuazione dei programmi interessati dalla strategia di finanziamento diversificata la flessibilità sufficiente per attrarre la domanda degli investitori nel rispetto dei limiti della capacità di bilancio a copertura delle passività potenziali. Tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, dell'interesse degli investitori riguardo all'intera gamma delle scadenze e della capacità di bilancio, la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine all'emissione dovrebbe essere fissata a 17 anni. Il termine massimo di 17 anni riflette uno scenario sufficientemente prudente nel quale verrebbero effettuate emissioni anche in via continuativa di diverse obbligazioni di riferimento dell'UE con scadenze a più lungo termine, per emettere strumenti fino all'importo massimo di 170 miliardi di EUR, con un'esposizione massima di 20 miliardi di EUR,

DECIDE:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la Commissione attua operazioni di assunzione di prestiti entro i limiti seguenti:
 - (a) finanziamenti a lungo termine entro l'importo massimo di 170 miliardi di EUR, dei quali un importo di 18 miliardi di EUR è temporaneamente sospeso;
all'entrata in vigore dell'accordo di prestito concluso con l'Ucraina a norma del regolamento (UE) 2022/2463, la sospensione è revocata per importi corrispondenti al finanziamento di detto accordo di prestito; e
 - (b) finanziamenti a breve termine, entro un'esposizione massima di 60 miliardi di EUR.
2. L'importo massimo per ciascuna emissione di strumenti di finanziamento a lungo termine è fissato a 20 miliardi di EUR.
3. La scadenza media massima degli strumenti di finanziamento a lungo termine è fissata a 17 anni.
4. L'importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario e/o per sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell'UE è pari a zero nel 2023.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9700.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2022

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione